COMUNE DI GIGNESE



Provincia del V.C.O.

Regolamento Comunale di polizia mortuaria e dei servizi cimiteriali

Approvato con deliberazione C.C. n. 23 del 26/09/2008

INDICE GENERALE

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

	Art.1	-	Ogg	etto
--	-------	---	-----	------

- Art.2 Competenze
- Art.3 Responsabilita'
- Art.4 Servizi gratuiti ed a pagamento
- Art.5 Atti a disposizione del pubblico

Capo II

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE

Art 6 - Depositi di osservazione ed obitori

Capo III

FERETRI

- Art.7 Deposizione della salma nel feretro
- Art.8 Verifica e chiusura feretri
- Art.9 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Art.10 Fornitura gratuita dei feretri
- Art.11 Piastrina di riconoscimento

Capo IV

TRASPORTI FUNEBRI

- Art.12 Modalita' del trasporto e percorso
- Art.13 Trasporti funebri
- Art.14 Orario dei trasporti
- Art.15 Norme generali per i trasporti
- Art.16 Riti religiosi

Art.17 - Trasferimento di salma senza funerale			
Art.18 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattivita'			
Art.19 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione			
Art.20 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero			
Art.21 - Trasporti all'estero o dall'estero			
Art.22 - Trasporto ceneri e resti			
Titolo II			
CIMITERO			
Capo I			
CIMITERO			
Art.23 - Cimiteri			
Art.24 - Disposizioni Generali - Vigilanza			
Art.25 - Ammissione nel cimitero			
Art.26 – Ammissione al cimitero di ceneri e resti mortali			
Capo II			
DISPOSIZIONI GENERALI			
Art.27 - Disposizioni generali			
Capo III			
INUMAZIONE E TUMULAZIONE			
Art.28 – Inumazione			
Art.29 - Cippo			

Capo IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art.31 Esumazioni ordinarie
- Art.32 Avvisi di scadenza esumazioni ordinarie
- Art.33 Esumazione straordinaria
- Art.34 Estumulazioni

Art.30 - Tumulazione

Art.35 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite ed a pagamento
Art.36 - Raccolta delle ossa
Art.37 - Oggetti da recuperare
Art.38 - Disponibilità dei materiali
Capo V
CREMAZIONE
Art.39 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
Art.40 - Urne cinerarie e dispersione delle ceneri
Capo VI
POLIZIA DEI CIMITERI
Art.41 - Orario
Art.42 - Disciplina dell'ingresso
Art.43 - Divieti speciali
Art.44 - Riti funebri
Art.45 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nel campo comune
Art.46 - Epigrafi, ornamenti decorazioni sulle lapidi dei loculi
Art.47 - Materiali ornamentali
Titolo III
CONCESSIONI
TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE
Art.48 - Sepolture
Art.49 - Durata delle concessioni
Titolo IV

NORME TRANSITORIE E-DISPOSIZIONI FINALI

- Art.50 Efficacia delle disposizioni del Regolamento
- Art.51 Cautele
- Art.52 Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria

Art.53 - Concessioni pregresse

Art.54 – Norme finali e di rinvio

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie del 27 luglio 1934, n.1265 e al D.P.R. del 10 settembre 1990, n.285 e succ. mod.ed integr., ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali.

Si intendono per tali quelli sulla destinazione ed uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia del cimitero e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, ed in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ARTICOLO 2

Competenze

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati in economia e le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinati con il regolamento di cui all'art.89 del D.Lgs. n.267/2000, nonché, a mezzo del servizio individuato dalla competente A.S.L.

ARTICOLO 3

Responsabilità

Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

ARTICOLO 4

Servizi gratuiti ed a pagamento

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge.

Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la deposizione delle ossa in ossario comune:
- b) il feretro e l'inumazione in campo comune per le salme di persone sole e bisognose per le quali non vi siano persone obbligate ai sensi dell'art. 433 codice civile. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissati procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali;
- c) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale o da successivi provvedimenti che verranno emanati in futuro dagli organi competenti.

ARTICOLO 5

Atti a disposizione del pubblico

Sono tenuti a disposizione del pubblico negli uffici comunali:

- a) Copia del presente regolamento.
- b) Ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge n. 241/90.

CAPO II

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE

ARTICOLO 6

Depositi di osservazione ed obitori

Quale deposito di osservazione dei cadaveri si utilizza la camera mortuaria presente nel cimitero ai sensi dell'art. 65 DPR n. 285/1990.

L'ammissione nel deposito di osservazione è autorizzata dal Responsabile del servizio e/ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

Nel deposito di osservazione, di regola è vietata la permanenza di persone estranee.

CAPO III

FERETRI

ARTICOLO 7

Deposizione della salma nel feretro

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Verifica e chiusura feretri

La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato.

Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 9. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo eventualmente richiesto dall'A.S.L.

In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Le funzioni di cui al presente articolo possono essere delegate dall'A.S.L. alle imprese di pompe funebri a mezzo apposita convenzione.

ARTICOLO 9

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

1. per inumazione;

il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa curabilità (preferibilmente di abete,pioppo,pino,larice,ecc);

le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;

la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285;

i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate al termine della concessione, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

2. per tumulazione:

la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285;

3. <u>per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'Estero o dall'Estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:</u>

si applicano le disposizioni di cui al punto 2) precedente, nonché agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e del DPCM 26/5/2000, tab.A) che individua nel Sindaco, quale Ufficiale di Governo e autorità sanitaria locale, il soggetto competente ad emanare le autorizzazioni all'introduzione e all'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino;

4. per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 km:

È sufficiente la sola cassa di legno nei casi previsti dall'art. 30 punto 13 e con le caratteristiche previste nello stesso articolo punto 5 del D.P.R. 285/90:

5. per cremazione:

la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui al punto 1), per trasporti interni al Comune di decesso:

la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui al punto 4), laddove il trasporto si esegua entro 100 km. dal Comune del decesso;

la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui al punto 2), in ogni altro caso.

I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui al punto 2) precedente.

Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 01,5 mm, se di piombo.

Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti. Ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere obbligatoriamente usata la cassa metallica che contenga quella di legno oppure la cassa interna dovrà essere di materiale biodegradabile (barriera) di cui al D.M. 01/02/1997 e D.M. 09/07/2002, precisando che in caso di inadempienza il feretro non sarà accettato.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i das della putrefazione.

ARTICOLO 10

Fornitura gratuita dei feretri

Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9 punto 1) per le salme di persone sole e bisognose e per le quali non vi siano persone obbligate ai sensi dell'art.433 codice civile.

ARTICOLO 11

Piastrina di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV

TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO 12

Modalità del trasporto e percorso

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art.27 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla Chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Il competente organo dell'A.S.L. vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme.

ARTICOLO 13

Trasporti funebri

Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti da terzi con i mezzi di cui all'art. 20 del D.PR. 10 settembre 1990, n.285 e senza pagamento di diritto fisso.

ARTICOLO 14

Orario dei trasporti

I trasporti funebri sono effettuati con orari liberi sia di mattino che di pomeriggio compresi i giorni festivi.

ARTICOLO 15

Norme generali per i trasporti

In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9; inoltre se il trasporto è effettuato dal mese di Aprile al mese di Settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/1990, salvo sia stata imbalsamata.

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario dagli altri in relazione alla destinazione.

L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del Servizio di polizia Mortuaria.

Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art.19 deve restare in consegna al vettore.

Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Riti religiosi

I ministri di culto, sia della Chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

La salma può sostare in Chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

ARTICOLO 17

Trasferimento di salma senza funerale

Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt.19 e 20 del D.P.R.285/90; il mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc. sono eseguiti con l'impiego del mezzo aventi le suddette caratteristiche.

ARTICOLO 18

Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio Igiene Pubblica dell'A.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

ARTICOLO 19

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con decreto a seguito di domanda degli interessati.

La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

Al decreto è successivamente allegata la certificazione del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art.8.

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità

dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art.9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.

Per morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art.25 del D.P.R. 285/1990.

Il trasporto di cadavere da comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del defintivo deposito sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

ARTICOLO 20

Trasporti in luogo diverso dal cimitero

Il trasporto di salme nell'ambito del Comune; ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

ARTICOLO 21

Trasporti all'estero o dall'estero

Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n.1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art.27 del D.P.R. n.285/1990; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento come modificato dal DPCM 26 maggio 2000 Tab. allegato A)

ARTICOLO 22

Trasporto ceneri e resti

Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Se il trasporto è da o per Stato estero si applicano le prescrizioni di cui all'art.21.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm.0,66, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto, o se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema. L'urna deve essere di materiale resistente.

TITOLO II

CAPO I

CIMITERI

ARTICOLO 23

Cimiteri

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle leggi Sanitarie, R.D. 27/7/1934, n.1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento con i Cimiteri Comunali siti nel Capoluogo e nelle frazioni.

Disposizioni generali - Vigilanza

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt.102 e 105 del D.P.R. n.285/1990.

L'ordine e la vigilanza del cimitero comunale spetta al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale.

Alla manutenzione del cimitero così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il comune provvede in forma diretta.

Le operazioni di inumazione, tumulazione, e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt.52, 53 e 81 del D.P.R. n.285/1990.

Il Dirigente del Servizio di Igiene pubblica dell'A.S.L. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ARTICOLO 25

Ammissione nel cimitero

Nel cimitero comunale, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

- a) le salme di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) le salme di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza, o per essere native di Gignese;
- c) le salme del coniuge degli aventi diritto alla sepoltura ai sensi delle lettere a) e b) del presente articolo;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/90 da donna residente o nativa di Gignese;

ARTICOLO 26

Ammissione al cimitero di ceneri e resti mortali

Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 25 è sempre ammesso l'inserimento di ceneri e resti mortali all'interno di cellette ossario e/o aiuole già occupate od acquistate, fermo restando la capienza della concessione stessa, l'acquisizione del consenso del concessionario o di altro avente diritto, nonchè al pagamento di apposita tariffa.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 27

Disposizioni generali

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Il Progetto Generale del Cimitero determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, a

secondo dei diversi tipi di opera.

Le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) dovranno rispettare quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

CAPO III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ARTICOLO 28

Inumazione

Il cimitero ha un campo comune destinato alla sepoltura per inumazione, scelto tenendo conto della idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, e proprietà meccaniche, fisiche ed al livello della falda freatica.

Tale campo sarà diviso in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Le sepolture per inumazione avvengono nel campo di inumazione comune, per la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.

Sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a 10 anni effettuate in aree di concessione.

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Tutte le operazioni relative alle tumulazioni ed alle riduzioni saranno assicurate dal Comune di Gignese con spese a carico degli interessati, dovendosi ritenere i prezzi di concessione dei loculi e delle aree non comprensivi di detti oneri.

Le tariffe saranno individuate con apposito atto dalla Giunta Comunale.

ARTICOLO 29

Cippo

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dai familiari, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba delle dimensioni massime 1.90 mt in Lunghezza e 0,70 mt in larghezza.

A richiesta dei privati può essere autorizza l'istallazione di una lapide in pietra o marmo le cui dimensioni e caratteristiche strutturali saranno decise dall'Amministrazione Comunale nell'intento di uniformare tutte le lapidi dei campi comunali.

Le scritte da apporre sulle anzidette lapidi devono essere limitate al nome, cognome, età, delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte ed eventualmente al nome di chi fa apporre il ricordo e ad una breve epigrafe.

L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro,

fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

ARTICOLO 30

Tumulazione

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un tempo determinato le spoglie mortali.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate alla colloca del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Le nicchie cinerarie individuali avranno misure che non potranno essere inferiori a m. 0,30, m. 0,30 e m. 0.50.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli art. 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Capo IV

Esumazioni ed estumulazioni

ARTICOLO 31

Esumazioni ordinarie

Nel cimitero il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto.

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento.

Nel caso che la salma esumata si presenti completamente scheletrificata si applica quanto disposto nel successivo articolo 39.

Nel caso di non completa scheletrizzazione della salma esumata il resto mortale potrà:

- a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;
- b) essere avviato previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate nella circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10.

Il personale che eseque l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

Avvisi di scadenza esumazioni ordinarie

E' compito del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria curerà la stesura di elenchi con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria nel campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo comunale e nel Cimitero con congruo anticipo.

ARTICOLO 33

Esumazione straordinaria

L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità giudiziaria o a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art.84 del D.P.R. n.285/1990.

Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene Pubblica dell'A.S.L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene pubblica dell'A.S.L. o di personale tecnico da lui delegato.

ARTICOLO 34

Estumulazioni

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel loculo non inferiore a 20 anni.

Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
- su ordine dell'Autorità giudiziaria.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori comunali.

I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 35 che segue, sono se, completamente mineralizzati e su parere del coordinatore sanitario dell'A.S.L. raccoglibili in cassette di zinco da destinare in loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune. Il periodo di inumazione è fissato in dieci anni.

A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previo parere del Dirigente Sanitario o suo delegato dell'A.S.L., può autorizzare la successiva ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento di zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.

Alle estumulazioni vengono applicate le procedure e le modalità indicate nella circolare n.10 del 31/7/1998 del Ministero della Sanità.

ARTICOLO 35

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.

Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa.

ARTICOLO 36

Raccolta delle ossa

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.

E' consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un ossario o aiuola cimiteriale ove sia tumulata un'altra cassetta. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

ARTICOLO 37

Oggetti da recuperare

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato agli atti del Comune. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati dal personale addetto al cimitero al Responsabile del Servizio Cimiteriale per la loro alienazione. Il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento del Cimitero Comunale.

ARTICOLO 38

Disponibilità dei materiali

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere cimiteriali.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, o, in altro luogo idoneo.

CAPO V

CREMAZIONE

ARTICOLO 39

Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art.79 comma 1, del D.P.R. 10/9/1990, n.285, è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile a richiesta dei familiari o di loro incaricato e dietro la presentazione dei seguenti documenti:

- a) estratto legale di disposizioni testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti in associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'Associazione:
- b) in mancanza di disposizioni testamentaria, occorre un atto scritto, redatto ai sensi degli artt.38 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, N.445, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge o dei parenti più prossimi individuati secondo l'art.75 e seguenti del Codice Civile. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.
- c) Certificato, in carta libera, del Medico curante o del Medico necroscopo, con firma autenticata dal Coordinatore Sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
- d) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
- e) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersone delle ceneri.

ARTICOLO 40

Urne cinerarie e dispersione delle ceneri

Compiuta la cremazione, le ceneri sono raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in sepolture private o in cinerario comune.

Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità ed ad opera dei soggetti di cui all'art.3 lett.C) e lett. D) della legge 30/3/2001, n.130.

La dispersione in area cimiteriale avviene mediante interramento.

La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale redatto in triplice esemplare, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile.

Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite.

CAPO VI

POLIZIA DEI CIMITERI

ARTICOLO 41

Orario

Il cimiterio è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.

ARTICOLO 42

Disciplina dell'ingresso

Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi. È vietato l'ingresso a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali.

ARTICOLO 43

Divieti speciali

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- h) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- I) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- m) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria;
- n) qualsiasi attività commerciale.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

Chiunque tenesse, nell'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà diffidato ad uscire dagli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ARTICOLO 44

Riti funebri

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nel campo comune

Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria in relazione all'ubicazione del manufatto nel cimitero e ad ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.

Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

Si consente il collocamento di fotografia, purché, eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

ARTICOLO 46

Epigrafi, ornamenti, decorazioni sulle lapidi dei loculi

Le lapidi dei loculi non potranno essere sostituite con altre di materiali e colori diversi da quelli forniti all'atto della concessione.

La luce votiva e il vaso portafiori dovranno essere posizionati rispettivamente a destra e a sinistra, della lapide, di modo da creare una simmetria con gli altri loculi ed evitare lo sgocciolamento dell'acqua sulle lampade stesse.

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché, i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorevole trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

ARTICOLO 47

Materiali ornamentali

Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Comunale per un mese, perché, siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

TITOLO III

CONCESSIONI

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ARTICOLO 48

Sepolture

Le sepolture sono gratuite o a pagamento.

Le sepolture sono gratuite soltanto per le inumazioni nel campo comune.

Il costo di concessione dei loculi, cellette ossario, edicole funerarie, o lotti di terreno è stabilito dalla Giunta Comunale in base al costo di realizzazione dell'opera.

ARTICOLO 49

Durata delle concessioni

La durata della concessione decorre dalla stipula del contratto di concessione i cui oneri saranno a carico del Concessionario e che dovrà essere effettuata entro trenta giorni dalla richiesta a seguito comunicazione dell'Ufficio competente.

Le concessioni cimiteriali a pagamento (loculi, aiuole e cellette ossario) sono trentennali rinnovabili.

Allo scadere della concessione, se il concessionario o gli eredi del concessionario, non intendessero provvedere al rinnovo, l'Amministrazione Comunale è autorizzata all'estumulazione della salma ivi tumulata conformemente a quanto dettato dall' art. 86- del D.P.R.. n° 285 del 10/09/1990, e quindi gli eredi aventi diritto potranno acquistare una celletta ossario per tumularvi i resti mortali, in difetto i resti mortali verranno posti nell'ossario comune.

Le concessioni novantanovennali rinnovabili si distinguono in:

- Edicola di famiglia;
- > Lotti di terreno per edificarvi monumenti di famiglia.

TITOLO IV

CAPO I

NORME TRANSITORIE- DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 50

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

ARTICOLO 51

Cautele

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni,ecc.) od una concessione (aree, loculi, ossari, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, o la costruzione di edicole, monumenti ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati. In caso di contestazione l'Amministrazione resterà estranea all'azione che ne consegue.

La stessa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fin tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti.

ARTICOLO 52

Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria

Ai sensi dell'art.107, 3 comma, del D.Lgs.18/08/2000, n.267, spetta al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

Concorrono con il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per la parte tecnica, il Responsabile dell'Ufficio Finanziario per la parte relativa alle tariffe (aggiornamenti ISTAT, riscossione concessioni loculi, ecc.) e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

ARTICOLO 53

Concessioni pregresse

Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

ARTICOLO 54

Norme finali e di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990, N.285, alla legge 30/3/2001, n.130 alla circolare Ministero della Sanità 24/6/1993, n.24 ed alla circolare del Ministero della Sanità 31/7/1998, n.10.